



Comune di MINUCCIANO
Provincia di Lucca

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 11 del 31.03.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EX O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020. INDIRIZZI.

L'anno **duemilaventi** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **18.00** nel palazzo comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nei modi di legge, sotto la presidenza del Sindaco Avv. NICOLA POLI,

All'appello risultano presenti i signori:

POLI NICOLA	P
MONELLI ERMINIO	P
PALADINI ANNA	P

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. FRANCESCO BORGHESI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della validità della adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il T.U.E.L. D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) - di approvare la allegata proposta di deliberazione.

Con successiva ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

**OGGETTO: MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EX O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020.
INDIRIZZI.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU n.55 del 4-3-2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1 in G.U. (Serie Generale n. 59 del 08-03-2020);
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020);
- Il D.L. 17 marzo 2020, n°18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020);
- L'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- Il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 con il quale sono stati dettati criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020;

Richiamata inoltre l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata in G.U., Serie Generale, n° 85 del 30 marzo 2020 e in particolare l'art. 2, ad oggetto “Riparto risorse per solidarietà alimentare”, commi 4, 5 e 6, che testualmente statuisce:

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

5. I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

6. L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

Preso atto che al Comune di Minucciano, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, spetta la quota di € 10.502,40 in proporzione alla popolazione residente e la quota di € 2.624,71 in base alla distanza tra il valore medio pro capite di ciascun comune ed il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione e per un totale complessivo di € 13.127,11;

Preso inoltre atto che è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conto correnti postali nei quali far confluire eventuali donazioni da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza in precedenza richiamata;

Ritenuto, allo scopo di alleviare il disagio economico, dovuto alla diffusione della pandemia da COVID-19, da parte della comunità, di individui, di famiglie:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari a dare tempestiva applicazione alle misure di solidarietà alimentare previste dall'O.C.D.P.C. n° 658 del 29.03.2020 in precedenza richiamata;
 - di conferire al Responsabile del Settore Ufficio Tecnico – Protezione Civile i seguenti indirizzi:
 - A) **Platea di destinatari:** Il beneficio dovrà essere attribuito ai nuclei familiari o persone singole residenti o domiciliati nel Comune di Minucciano che versino in condizioni di disagio economico derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso, dando priorità a coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - presenza nel nucleo familiare di uno o più figli, con priorità per quelli minori di età, a carico;
 - presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con comprovate patologie croniche;
 - non risultino assegnatari e che non abbiano nel proprio nucleo familiare componenti destinatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, etc.);
 - B) **Cause di esclusione dal beneficio:** non potranno presentare istanza i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare componenti:
 - dipendenti di pubbliche amministrazioni.
 - C) **Oggetto del beneficio:** il beneficio attivabile consisterà nell'erogazione diretta di buoni spesa per la fornitura di generi alimentari e di prima necessità del valore di € 50,00 (in taglio da € 10,00) per ciascun componente il nucleo familiare e comunque per l'importo complessivo - a nucleo familiare - di cui al successivo punto F), da erogarsi con cadenza settimanale. Tali buoni potranno essere utilizzati presso i soggetti economici privati che abbiano presentato manifestazione di interesse in merito, visionabili sullo specifico elenco che verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente.
- Il Comune collaborerà con i soggetti convenzionati al fine di assicurare ai cittadini la più ampia informazione sui contenuti e sulle opportunità derivanti dall'iniziativa.
- D) **Caratteristiche del beneficio:** I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno cumulabili, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Dovranno essere spesi settimanalmente in misura pari al valore degli stessi.
I buoni verranno consegnati con modalità stabilite dall'Ufficio competente, secondo modalità tali da garantire il rispetto della riservatezza delle persone e il minor contatto sociale possibile.
 - E) **Presentazione dell'istanza:** il Responsabile dell'Area Tecnica – Protezione Civile predisporrà tempestivamente apposito Avviso pubblico rivolto alla cittadinanza, al fine di individuare i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. A tal fine all'avviso suddetto verrà allegato un modulo da compilare e inoltrare all'Amministrazione comunale unitamente a una copia di un documento di riconoscimento.

- F) Individuazione degli aventi diritto e della misura del beneficio:** a seguito della pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle istanze, il Responsabile del Servizio:
- trasmette le richieste ricevute ai servizi sociali i quali compiranno le dovute verifiche, con modalità compatibili con la situazione di urgenza / emergenza in atto ed anche a campione;
 - redige l'elenco degli aventi diritto e procede ad attribuire i buoni spesa nel seguente modo:
 - a) L'importo minimo da erogare settimanalmente, pari a € 50,00, verrà aumentato di € 50,00 per ogni membro ulteriore al beneficiario (pertanto, ad esempio, a un nucleo familiare composto da tre componenti verranno assegnato settimanalmente 3 buoni spesa per complessivi € 150,00; a un nucleo familiare composto da 4 componenti, per complessivi € 200,00).
 - b) L'importo massimo da erogare per ciascun nucleo familiare non potrà in ogni caso essere superiore ad € 300/settimana,
- G) Revoca del beneficio:** il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico – Protezione Civile provvede alla revoca del beneficio in caso di:
- a) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione;
 - b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.

L'amministrazione si riserverà di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese, disponendo nei casi accertati di dichiarazioni mendaci la denuncia all'autorità giudiziaria.

Dato atto, pertanto, che il Responsabile suddetto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della predetta Ordinanza del Capo della Protezione Civile, porrà in essere gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto nella presente deliberazione in modo coordinato con i servizi sociali presenti sul territorio;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 8 adottata in data odierna, con la quale è stata approvata, in via d'urgenza la variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio provvisorio 2020, per utilizzare le risorse complessive pari a € 13.127,11;

Visti pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- 1) **di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **di assumere** tutti i provvedimenti necessari a dare tempestiva applicazione alle misure di solidarietà alimentare previste dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 allo scopo di alleviare il disagio economico, dovuto alla diffusione della pandemia da COVID-19, della comunità, individui, famiglie;
- 3) **di conferire** conseguentemente al Responsabile dell'Area Tecnica i seguenti indirizzi al fine di attivare tempestivamente le misure di cui alla predetta Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile:
 - A) Platea di destinatari:** Il beneficio dovrà essere attribuito ai nuclei familiari o persone singole residenti o domiciliati nel Comune di Minucciano che versino in condizioni di disagio economico derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso, dando priorità a coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - presenza nel nucleo familiare di uno o più figli, con priorità per quelli minori di età, a carico;
 - presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con comprovate patologie croniche;
 - non risultino assegnatari e che non abbiano nel proprio nucleo familiare componenti destinatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, etc.);

- B) Cause di esclusione dal beneficio:** non potranno presentare istanza i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare componenti che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- C) Oggetto del beneficio:** il beneficio attivabile consisterà nell'erogazione diretta di buoni spesa per la fornitura di generi alimentari e di prima necessità del valore di € 50,00 per ciascun componente il nucleo familiare e comunque per l'importo complessivo - a nucleo familiare - di cui al successivo punto F), da erogarsi con cadenza settimanale. Tali buoni potranno essere utilizzati presso i soggetti economici privati che abbiano presentato manifestazione di interesse in merito, visionabili sullo specifico elenco che verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente.
Il Comune collaborerà con i soggetti convenzionati al fine di assicurare ai cittadini la più ampia informazione sui contenuti e sulle opportunità derivanti dall'iniziativa.
- D) Caratteristiche del beneficio:** I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno cumulabili, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Dovranno essere spesi settimanalmente in misura pari al valore degli stessi.
I buoni verranno consegnati con modalità stabilite dall'Ufficio competente, secondo modalità tali da garantire il rispetto della riservatezza delle persone e il minor contatto sociale possibile.
- E) Presentazione dell'istanza:** il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico – Protezione Civile predisporrà tempestivamente apposito Avviso pubblico rivolto alla cittadinanza, al fine di individuare i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. A tal fine all'avviso suddetto verrà allegato un modulo da compilare e inoltrare all'Amministrazione comunale unitamente a una copia di un documento di riconoscimento.
- F) Individuazione degli aventi diritto e della misura del beneficio:** a seguito della pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle istanze, il Responsabile del Servizio:
- trasmette le richieste ricevute ai servizi sociali i quali compiranno le dovute verifiche, con modalità compatibili con la situazione di urgenza /emergenza in atto ed anche a campione;
 - redige l'elenco degli aventi diritto e procede ad attribuire i buoni spesa nel seguente modo:
 - L'importo minimo da erogare settimanalmente, pari a € 50,00, verrà aumentato di € 50,00 per ogni membro ulteriore al beneficiario (pertanto, ad esempio, a un nucleo familiare composto da tre componenti verranno assegnato settimanalmente 3 buoni spesa per complessivi € 150,00; a un nucleo familiare composto da 4 componenti, per complessivi € 200,00).
 - L'importo massimo da erogare per ciascun nucleo familiare non potrà in ogni caso essere superiore ad € 300/settimana,
- G) Revoca del beneficio:** il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico – Protezione Civile provvede alla revoca del beneficio in caso di:
- c) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione;
 - d) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.
- 4) di incaricare** inoltre il Responsabile dell'Area Tecnica di pubblicare sul sito istituzionale un avviso pubblico rivolto alla cittadinanza, al fine di individuare i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Inoltre, stante la necessità di attuare celermente quanto contenuto nel presente provvedimento, con separata unanime votazione, la Giunta comunale

DICHARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ex art 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MINUCCIANO
Provincia di LUCCA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 11 del 31 MAR. 2020.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO

**MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EX O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29.03.2020.
INDIRIZZI.**

Il Responsabile di Area, in merito alla suddetta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000, esprime in ordine alla regolarità tecnica parere FAVOREVOLE.

(oppure)

Minucciano, li 29 MAR. 2020



Il Responsabile dell'Area

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in merito alla suddetta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000, esprime in ordine alla regolarità contabile parere FAVOREVOLE.

(oppure)

Minucciano, li 29 MAR. 2020



Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Avv. NICOLA POLI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRANCESCO BORGHESI

- ☐ Pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 23.04.2020
Al 05.10.20 Ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
- ☐ Viene Trasmessa in elenco in data . . . ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRANCESCO BORGHESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.03.2020 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRANCESCO BORGHESI



Dott. FRANCESCO BORGHESI
